

## **TI\_GERICHTE 42.2012.15 vom 12. September 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-09-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2012.15\\_d20120912](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2012.15_d20120912)

FR: TI\_GERICHTE 42.2012.15 du 12 septembre 2012

IT: TI\_GERICHTE 42.2012.15 del 12 settembre 2012

### **Regeste**

A rich.asilo negata prest.assist.5/12 e di fr.53 6/12. Computato salario + spese prof.secondo Reg.prest.assist.per i rich.asilo,le persone provv. ammesse... Per ev.spese di elettr.+conguaglio spese locaz.andrebbero esperiti accert.con collab.ric. Ric.però scomparsa da 4/13, perciò nulla da computare

### **Erwägungen**

#### **E. 9**

La prestazione per il sostentamento può essere ridotta a titolo di sanzione, rispettando il principio di proporzionalità in funzione dell'errore commesso e del danno causato." 2.9. Nella presente fattispecie RI 1, di nazionalità \_\_\_\_\_, è entrata in Svizzera il 29 giugno 2008 e ha presentato domanda di asilo il 30 giugno 2008 (cfr. doc. 55 inc. 42.2012.15 +16). Il 16 agosto 2012 l'Ufficio federale della migrazione ha comunicato alla ricorrente che a seguito della, a quel momento, recente sentenza del Tribunale amministrativo federale (del 2 agosto 2012; cfr. doc. V; IX inc. 42.2012.15; doc. III inc. 42.2012.16) la sua decisione di rifiuto dell'asilo e di rinvio dalla Svizzera era cresciuta in giudicato e conseguentemente non avrebbe più potuto beneficiare dell'aiuto sociale come definito dalla legge sull'asilo. L'Ufficio federale della migrazione ha, inoltre, fissato un nuovo termine per partire dalla Svizzera con scadenza al 3 settembre 2012 (cfr. doc. 57 inc. 42.2012.15 +16 = allegato 2 inc. 42.2012.15). Ne discende che fino all'agosto 2012 l'insorgente poteva, in linea di principio, ossia nel caso in cui avesse presentato una lacuna di reddito, avere diritto all'aiuto sociale in senso lato di cui agli art. 8 e 9 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (cfr. consid. 2.7., 2.8.). Come visto nei fatti, l'USSI le ha, in effetti, riconosciuto una prestazione assistenziale di fr. 53.-- per il mese di giugno 2012, mentre le ha negato il diritto a una prestazione assistenziale per il mese di maggio 2012, poiché le sue entrate permettevano di far fronte alle sue necessità economiche di quel mese (cfr. consid. 1.1., 1.2.). La ricorrente ha contestato il modo di procedere dell'amministrazione, censurando in particolare il fatto che quest'ultima abbia indicato che la richiesta per il mese di maggio 2012, essendo stata inoltrata il 25 giugno 2012, risulterebbe tardiva, il mancato computo dei premi della cassa malati, nonché l'adeguamento dell'importo della pigione per quanto attiene al calcolo del mese di maggio 2012 e chiedendo una valutazione complessiva (cfr. doc. I; consid. 1.3.). Per inciso giova rilevare che dopo la crescita in giudicato della decisione di rifiuto dell'asilo e di rinvio dalla Svizzera la ricorrente aveva comunque ancora la possibilità di postulare la concessione dell'aiuto d'urgenza (cfr. consid. 2.7.), come in effetti ha fatto (cfr. doc. 65 inc. 42.2012.15 + 16). 2.10. Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte, in primo luogo, in riferimento alla censura ricorsuale secondo cui le tabelle di calcolo inerenti alle decisioni del 12 settembre 2012 riportano la data dell'8 novembre 2010 (cfr. doc. I; allegato 12 inc. 42.2012.15; allegato 6 inc. 42.2012.16), rileva che si tratta di un chiaro errore di trascrizione, peraltro di facile identificazione, visto che la prima pagina dei provvedimenti stessi menziona espressamente: "decisione del 12-09-2012" (cfr. allegato 12 inc. 42.2012.15; allegato 6 inc. 42.2012.16). In secondo luogo, il TCA ricorda che ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 e 2 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero il diritto alla prestazione assistenziale decorre dal giorno in cui è stata inoltrata la richiesta e non vengono versate prestazioni assistenziali per i periodi precedenti la richiesta. In casu dalle carte processuali emerge che la ricorrente ha compilato e sottoscritto una richiesta di prestazioni assistenziali per il mese di giugno 2012 il 25 giugno 2012 e una richiesta per il mese di maggio 2012 sempre il 25 giugno 2012, poi pervenute all'amministrazione il 27 giugno 2012 come si evince dall'apposito timbro di entrata (cfr. allegato 5 inc. 42.2012.16; allegato 11 inc. 42.2012.15). E' vero che l'insorgente ha prodotto in sede ricorsuale un'ulteriore domanda di prestazioni assistenziali per il mese di maggio 2012 datata 29 maggio 2012 (cfr. doc. 15A inc. 42.2012.15). Tuttavia tale formulario riporta un timbro di entrata presso l'amministrazione del 27 novembre 2012 (cfr. doc. 15A inc. 42.2012.15). La questione di sapere quando esattamente è stata interposta per la prima volta la richiesta relativa al mese di maggio 2012 e quindi se la medesima risulta o meno tempestiva, in concreto può comunque restare irrisolta. L'insorgente, infatti, non ha in ogni caso diritto ad alcuna prestazione assistenziale per il mese di maggio 2012, come verrà esposto dettagliatamente nei considerandi che seguono. 2.11. Per quanto concerne il calcolo della prestazione assistenziale relativa al mese di maggio 2012, il TCA rileva innanzitutto che a titolo di reddito l'USSI ha computato un reddito da attività lavorativa dipendente di fr. 2'609.-- mensile, pari a fr. 31'309.-- annui (cfr. allegato 12 inc. 42.2012.15). La somma di fr. 2'609.-- corrisponde allo stipendio lordo percepito dalla ricorrente per la sua attività svolta presso \_\_\_\_\_ nel mese di marzo 2012 (cfr. doc. 16A inc. 42.2012.15). Il conteggio di salario relativo al mese di marzo 2012 è datato 20 aprile 2012 (cfr. doc. 16A inc. 42.2012.15). In proposito giova segnalare che il TCA, in una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, ha stabilito che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo primo dell'assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall'USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato. Il TCA ha, di conseguenza, deciso che l'amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un'entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo. In concreto dalla documentazione agli atti si evince, da una parte, che il 20 aprile 2012 è stato effettuato da parte di \_\_\_\_\_ il bonifico dello stipendio di marzo 2012 sul conto corrente postale della ricorrente (cfr. doc. 16A inc. 42.2012.15). Dall'altra, che quest'ultima il 3 maggio 2012 ha provveduto a pagare la pigione di maggio 2012 di fr.

533.--, la rata del conguaglio spese di fr. 53.25 e la fattura dell'elettricità di fr. 85.-- (cfr. doc. 16A inc. 42.2012.15). In applicazione del criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C\_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C\_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C\_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), occorre concludere che la somma di fr. 2'609.-- versata alla fine di aprile 2012 è stata utilizzata dall'insorgente per fare fronte alle spese del mese successivo. Di conseguenza quale reddito da attività dipendente a ragione l'USSI, nel calcolo del mese di maggio 2012, ha considerato l'ammontare mensile di fr. 2'609.-- lordi. 2.12.

Relativamente alla spesa per l'alloggio, l'USSI ha tenuto conto di una pigione di fr. 478.-- mensili (cfr. allegato 12 inc. 42.2012.15). L'insorgente, tuttavia, il 3 maggio 2012 ha versato all' \_\_\_\_\_ per il mese di maggio 2012 l'importo di fr. 533.--, composto di fr. 463.-- quale pigione e di fr. 70.-- a titolo di spese accessorie (cfr. doc. doc. 16A inc. 42.2012.15). In effetti il 24 novembre 2011 l' \_\_\_\_\_ ha comunicato alla ricorrente l'aumento del canone di locazione a fr. 463.-- per un monolocale (al quale andavano ancora aggiunte le spese accessorie) con effetto dal 1° gennaio 2012 (cfr. allegato 10 inc. 42.2012.16). Ne discende che a titolo di pigione non andava computato l'ammontare mensile di fr. 478.--, bensì di fr. 533.--, pari a fr. 6'396.-- annui, come del resto evidenziato dall'USSI nella decisione su reclamo del 19 ottobre 2012 (cfr. doc. 3A inc. 42.2012.15). Tale aumento, ai fini della concessione di una prestazione assistenziale, si rivela però ininfluenza, come verrà esposto in seguito (cfr. consid. 2.16.). 2.13. La ricorrente ha poi censurato il fatto che l'amministrazione non abbia computato alcunché a titolo di premio dell'assicurazione malattia (cfr. doc. I; allegato 12 inc. 42.2012.15). Al riguardo va osservato che dalla fattura dei premi emessa il 9 giugno 2012 dalla \_\_\_\_\_ emerge che i premi relativi al periodo gennaio – giugno 2012 erano già stati pagati. Risultava scoperto soltanto l'importo di fr. 202.90 relativo al premio di luglio 2012 (cfr. allegato 9 inc. 42.2012.16). In occasione dell'interrogatorio del 31 ottobre 2012 dinanzi alla Polizia cantonale di \_\_\_\_\_ l'insorgente ha d'altronde affermato di aver sempre pagato fino al mese di ottobre 2012 i premi della cassa malati \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 50 inc. 42.2012.15 +16). In simili condizioni, rettamente l'USSI non ha considerato alcun importo quale premio dell'assicurazione malattia. 2.14. A titolo di altre spese computabili nel conteggio del 12 settembre 2012 l'amministrazione ha tenuto conto della somma mensile di fr. 380.--, costituita da fr. 230.-- quali contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP e da fr. 150.-- corrispondenti ad altre spese professionali, pari a fr. 4'565.-- annui (cfr. allegato 12 inc. 42.2012.15). L'importo dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP di fr. 230.-- al mese sulla base del conteggio di salario del mese di marzo 2012 (cfr. doc. A16 inc. 42.2012.15) si rivela corretto. Annualmente essi corrispondono a fr. 2'765.-- (cfr. doc. A16 inc. 42.2012.15). A proposito delle spese professionali va osservato che l'art. 9 cpv. 8 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero prevede che nel caso in cui il beneficiario eserciti un'attività lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF 200.--. In caso di attività a tempo parziale, l'importo viene ridotto proporzionalmente (cfr. consid. 2.8.). Al riguardo il TCA, pendente causa, ha posto all'USSI i seguenti quesiti: " 1. a quali "altre spese professionali" si riferiscono specificatamente gli importi di fr. 150.-- per il mese di maggio 2012, rispettivamente di fr. 70.-- per il mese di giugno 2012; 2. se è oppure no stato tenuto conto, se del caso in misura

ridotta proporzionalmente al grado di occupazione (variabile di mese in mese), della somma di fr. 200.-- contemplata dall'art. 9 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero quale deduzione dal reddito computabile nel caso in cui il beneficiario eserciti un'attività lavorativa a tempo pieno (motivare debitamente la risposta); 3. se è o meno stata considerata la spesa relativa all'abbonamento Arcobaleno di cui al doc. 16 A allegato al ricorso (motivare debitamente la risposta) ed eventualmente in che misura." (Doc. XI inc. 42.2012.15) Il 15 maggio 2013 il Capo Ufficio \_\_\_\_\_ ha risposto: " 1) Le altre "spese professionali" corrispondono alla franchigia prevista dall'art. 9 del regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo [...], ridotta proporzionalmente rispetto al grado di occupazione della ricorrente. Infatti i CHF 150.-- considerati per il mese di maggio 2012, riguardano il grado di occupazione che figura sul conteggio del salario del mese di marzo 2012, ossia 114h di attività, mentre i CHF 70.-- considerati per il mese di giugno 2012, riguardano il grado di occupazione che figura sul conteggio del salario di aprile 2012, ossia 52h di attività. 2) La franchigia è legata alle spese che una persona deve sostenere per poter esercitare la sua attività professionale. Ne consegue che l'abbonamento arcobaleno è stato considerato nel calcolo degli importi di cui sopra. (...)" (Doc. XII) Questa Corte non ha validi motivi per distanziarsi dalla risposta fornita dall'amministrazione, ritenuto che l'USSI ha indicato di avere computato la somma di fr. 150.--, operando conformemente all'art. 9 cpv. 8 del Regolamento, più precisamente tenendo conto in misura proporzionata al grado di occupazione della ricorrente nel mese di marzo 2012, il cui guadagno è stato considerato quale reddito computabile per il mese di maggio 2012 (cfr. consid. 2.11.; doc. A15 inc. 42.2012.15), dell'importo forfettario di fr. 200.-- relativo alle spese professionali già comprensivo delle spese di viaggio, Pertanto non presta il fianco a critiche il computo di fr. 150.-- al mese, pari a fr. 1'800.-- annui, a titolo di altre spese professionali. 2.15. L'art. 9 cpv. 5 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero enuncia, altresì, che per le persone residenti in alloggi individuali sono pure prese a carico le fatture dell'elettricità, dell'assicurazione responsabilità civile e del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie. La ricorrente, che risulta vivere in un monolocale (cfr. allegato 10 inc. 42.2012.16; doc. 16A inc. 42.2012.15), il 3 maggio 2012, ha pagato una fattura dell'elettricità di fr. 85.-- e una rata del conguaglio spese di fr. 53.25 (cfr. consid. 2.11.; doc. 16A inc. 42.2012.15). Dal calcolo afferente al mese di maggio 2012 non risulta, però, che l'USSI abbia computato un determinato importo a titolo di spese per l'elettricità e/o di conguaglio spese accessorie (cfr. allegato 12 inc. 42.2012.15). In concreto, tale questione non va approfondita oltre, poiché in ogni caso, per quanto attiene al mese di maggio 2012, anche volendo conteggiare la somma di fr. 53.25 quale rata mensile del conguaglio spese e per i costi di elettricità l'ammontare di fr. 85, per complessivi fr. 138.25 mensili, pari a fr. 1'659 annui, l'insorgente non avrebbe comunque diritto a una prestazione assistenziale (cfr. consid. 2.16.). 2.16. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, per quanto concerne il mese di maggio 2012, i redditi computabili sono costituiti dal reddito da attività dipendente di fr. 2'609.-- mensili, corrispondenti a fr. 31'309.-- (cfr. consid. 2.11.). La sostanza computabile risulta nulla (cfr. allegato 12 inc. 42.2012.15). Le spese computabili sono, invece, composte della spesa per l'alloggio di fr. 533.-- mensili, pari a fr. 6'396.-- annui (cfr. consid. 2.12.), delle altre spese di complessivi fr. 380.-- al mese, rispettivamente fr. 4'565.-- annui (cfr. consid. 2.14.) e dei costi per

l'elettricità come pure per il conguaglio delle spese accessorie che in casu ammontano al massimo a fr. 138.25 mensili, pari a fr. 1'659.-- annui (cfr. consid. 2.15.). Le spese computabili, globalmente, corrispondono a fr. 12'620.-- all'anno. Di conseguenza l'insorgente presenta un reddito disponibile residuale di fr. 18'689.-- (fr. 31'309.-- - fr. 12'620.--), ossia fr. 1'557.-- al mese. L'importo per il sostentamento (comprendente lo spillatico) ammonta per una persona sola a fr. 500.-- mensili (cfr. art. 9 cpv. 2 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero; consid. 2.8.). La ricorrente presenta, quindi, un'eccedenza di reddito di fr. 1'057.-- mensili (fr. 1'557.-- - fr. 500.--). La medesima non ha, perciò, diritto ad alcuna prestazione assistenziale per il mese di maggio 2012. 2.17. Per quanto attiene al mese di giugno 2012, va evidenziato che a titolo di reddito l'amministrazione ha computato un reddito da attività lavorativa dipendente di fr. 1'192.-- mensili, pari a fr. 14'298.-- annui (cfr. allegato 12 inc. 42.2012.16). La somma di fr. 1'192.-- corrisponde allo stipendio lordo percepito dalla ricorrente per la sua attività svolta presso \_\_\_\_\_ nel mese di aprile 2012 (cfr. doc. 15A inc. 42.2012.15). Il conteggio di salario relativo al mese di aprile 2012 è datato 18 maggio 2012 e in quella data è stato effettuato da parte di \_\_\_\_\_ il bonifico dello stipendio di aprile 2012 sul conto corrente postale dell'insorgente (cfr. doc. 15A inc. 42.2012.15). Inoltre la ricorrente, il 29 maggio 2012, ha provveduto a pagare la pigione di giugno 2012 di fr. 533.--, la rata del conguaglio spese di fr. 53.25 e la fattura dell'elettricità di fr. 85.-- (cfr. doc. 15A inc. 42.2012.15). In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza citata al consid. 2.11. e in applicazione del criterio della probabilità preponderante (cfr. consid. 2.11.), occorre concludere che la somma di fr. 1'192.-- versata il 18 maggio 2012 è stata utilizzata dall'insorgente per fare fronte alle spese del mese successivo. Pertanto quale reddito da attività dipendente a ragione l'USSI, nel calcolo del mese di giugno 2012, ha considerato l'ammontare mensile di fr. 1'192.--. 2.18. Relativamente alla spesa per l'alloggio, l'USSI, nella tabella di calcolo annessa alla decisione del 12 settembre 2012, ha tenuto conto di una pigione di fr. 478.-- mensili (cfr. allegato 6 inc. 42.2012.16). L'amministrazione, con la decisione su reclamo del 18 ottobre 2012, ha poi aumentato tale importo a fr. 533.-- (cfr. doc. 1A inc. 42.2012.16). Tale incremento si rivela corretto, ritenuto, da un lato, che, come visto al consid. 2.12., il 24 novembre 2011 l'\_\_\_\_\_ ha comunicato alla ricorrente l'aumento del solo canone di locazione a fr. 463.-- per un monolocale (al quale andavano ancora aggiunte le spese accessorie) con effetto dal 1° gennaio 2012 (cfr. allegato 10 inc. 42.2012.16). Dall'altro, che l'insorgente, il 29 maggio 2012, ha versato all'\_\_\_\_\_ per il mese di giugno 2012 l'importo di fr. 533.--, composto di fr. 463.-- quale pigione e di fr. 70.-- a titolo di spese accessorie (cfr. doc. doc. 15A inc. 42.2012.15). 2.19. Per quanto attiene al mancato computo del premio dell'assicurazione malattia (cfr. doc. I; allegato 6 inc. 42.2012.16) vale quanto stabilito al consid. 2.13. per il mese di maggio 2012, ovvero che a giusta ragione l'USSI non ha considerato alcun importo quale premio della cassa malati. In effetti i premi relativi al periodo gennaio – giugno 2012 erano già stati pagati, mentre risultava scoperto unicamente l'importo di fr. 202.90 relativo al premio di luglio 2012 (cfr. allegato 9 inc. 42.2012.16), come d'altronde confermato dalla ricorrente il 31 ottobre 2012 dinanzi alla Polizia cantonale di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 50 inc. 42.2012.15 +16). 2.20. A titolo di altre spese computabili nel conteggio del 12 settembre 2012 l'amministrazione ha tenuto conto della somma mensile di fr. 212.--, costituita da fr. 105.-- quali contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP, da fr. 37.-- quale contributo alla previdenza professionale e da fr.

70.-- corrispondenti ad altre spese professionali, pari a fr. 2'541.-- annui (cfr. allegato 6 inc. 42.2012.16). Gli importi dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP di fr. 105.-- e della previdenza professionale di fr. 37.--, sulla base del conteggio di salario del mese di aprile 2012 (cfr. doc. A15 inc. 42.2012.15), si rivelano corretti. Annualmente essi corrispondono a fr. 1'263.--, rispettivamente fr. 438.-- (cfr. doc. A15 inc. 42.2012.15). Relativamente alle spese professionali, va osservato che dall'accertamento esperito pendente causa da questa Corte presso l'USSI è emerso che l'amministrazione ha computato l'importo di fr. 70.--, operando conformemente all'art. 9 cpv. 8 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero, e meglio tenendo conto in misura proporzionata al grado di occupazione della ricorrente nel mese di aprile 2012, il cui guadagno è stato considerato quale reddito computabile per il mese di giugno 2012 (cfr. consid. 2.17.; doc. 15A 42.2012.15), dell'importo forfettario di fr. 200.-- mensili relativo alle spese professionali già comprensivo delle spese di viaggio (cfr. doc. XII inc. 42.2012.15; consid. 2.14.). Da questo profilo il TCA, nemmeno per il mese di giugno 2012, ha validi motivi per scostarsi dal modo di procedere dell'amministrazione. Ne consegue che il conteggio della somma di fr. 70.-- al mese, pari a fr. 840.-- annui, a titolo di altre spese professionali non presta il fianco a critiche. 2.21. L'art. 9 cpv. 5 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero, come visto al consid. 2.15., sancisce che per le persone residenti in alloggi individuali sono pure prese a carico le fatture dell'elettricità, dell'assicurazione responsabilità civile e del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie. La ricorrente, il 29 maggio 2012, ha pagato una fattura dell'elettricità di fr. 85.-- e una rata del conguaglio spese di fr. 53.25 (cfr. consid. 2.17.; doc. 15A inc. 42.2012.15). L'amministrazione, però, neppure nel calcolo concernente il mese di giugno 2012 (cfr. consid. 2.15.) ha computato i costi attinenti all'elettricità e al conguaglio annuale relativo alle spese accessorie. Siccome con decisione su reclamo del 18 ottobre 2012 l'USSI ha concesso all'insorgente una prestazione assistenziale di fr. 53.-- per il mese di giugno 2012 (cfr. consid. 1.1.; allegato 10 inc. 42.2012.16), l'eventuale computo delle spese dell'elettricità e della rata del conguaglio delle spese accessorie sarebbe atto, in concreto, a incrementare l'importo della prestazione assistenziale spettante alla stessa per tale mese. Di conseguenza l'USSI, in linea di principio (cfr. consid. 2.22.) - e ciò vale anche per eventuali casi analoghi futuri riguardanti altri richiedenti l'asilo -, dovrebbe, dapprima, appurare se nel caso della ricorrente siano adempiute le condizioni di cui all'art. 9 cpv. 5 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero, e meglio se effettivamente l'insorgente risiedeva in un alloggio individuale ai sensi di tale disposto. In caso affermativo, l'amministrazione dovrebbe verificare, con la collaborazione della ricorrente (al riguardo il TCA ricorda che il principio inquisitorio, che regge la procedura in materia di assicurazioni sociali e di assistenza sociale, non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare - cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPG; art. 16 Lptca; DLA 2001 N.

## **E. 12**

pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c. Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove - cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b ), gli importi precisi mensili dovuti dalla stessa a titolo di spese di elettricità e di conguaglio delle spese accessorie. Non è, in effetti, dato di sapere se la fattura dell'elettricità di fr. 85.-- e la rata del conguaglio spese di fr. 53.25 corrisposte il 29 maggio 2012 corrispondano ai costi di uno o più mesi (cfr. consid. 2.17.; doc. 15A inc. 42.2012.15). Infine l'USSI sarebbe tenuto, se del caso, a eseguire un nuovo calcolo per il mese di giugno 2012, tenendo conto, per quanto concerne le altre voci del conteggio, di quanto stabilito ai consid. 2.17.-2.20. 2.22. Nel caso di specie, come comunicato dall'amministrazione con scritto del 15 maggio 2013 (cfr. doc. XII) e appurato dal TCA stesso il 3 giugno 2013 in occasione dell'invio a RI 1 di tale lettera dell'USSI che è stata rispedita al mittente (cfr. doc. XIII), la ricorrente è scomparsa dal Centro \_\_\_\_\_ (cfr. consid. 1.5.) dal 9 aprile 2013 e da quel giorno non si sono più avute sue notizie. Essendosi resa irreperibile, l'insorgente non è quindi nelle condizioni di contribuire in alcun modo - in chiara violazione dell'obbligo di collaborare delle parti appena menzionato (cfr. consid. 2.21.) - all'accertamento volto ad appurare se nel suo caso possano o meno essere computati, per il mese di giugno 2012, i costi dell'elettricità e del conguaglio delle spese accessorie ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero. Ne discende che nella presente evenienza nel calcolo della prestazione assistenziale del mese di giugno 2012 non va conteggiato alcunché a titolo di spese dell'elettricità e del conguaglio dei costi accessori alla locazione. La prestazione assistenziale di fr. 53.-- riconosciuta alla ricorrente dall'USSI per il mese di giugno 2012 deve, perciò, essere confermata. 2.23. La ricorrente ha chiesto il gratuito patrocinio e di essere esentata dal pagamento delle spese giudiziarie (cfr. doc. I pag. 4). In primo luogo, va evidenziato che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca). In secondo luogo, secondo l'art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria. L'art. 2 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) - del

#### **E. 15**

marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede: " L'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative." Inoltre giusta l'art. 3 cpv. 1 LAG l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all'esenzione dalle tasse e spese processuali; all'ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo ( DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Occorre qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 8C\_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181). Non essendo la ricorrente patrocinata da un avvocato, il gratuito patrocinio, in casu, va negato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.